

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

**Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia
di diritto d'autore**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Capo I - Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 ..	»	6
Capo II - Sanzioni e misure amministrative	»	10
Capo III - Disposizioni finali	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni il fenomeno della cosiddetta «pirateria» in materia di diritto d'autore - e cioè la contraffazione e la illecita riproduzione e commercializzazione delle opere dell'ingegno - ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, sia per i gravi danni che provoca all'industria nazionale e ai legittimi interessi dei titolari degli stessi diritti (autori, artisti interpreti ed esecutori) sia per i riflessi negativi che determina nei rapporti commerciali in sede internazionale. Sotto quest'ultimo profilo si deve ricordare infatti che la tutela del diritto d'autore rientra nell'ambito degli accordi GATT il cui atto finale è stato sottoscritto dall'Italia.

Secondo dati risultanti da stime effettuate dalle organizzazioni di categoria dei produttori discografici ed audiovisivi, il volume di affari illecito nel solo settore dell'audiovisivo ammonta ad oltre 300 miliardi di lire, vale a dire circa il 40 per cento del mercato totale, mentre nel settore discografico e delle musicassette le vendite illegali sono stimate, a fronte di un mercato legittimo di 535 miliardi di lire, in oltre 140 miliardi di lire. Non sono disponibili, allo stato, dati attendibili relativi al fenomeno nel campo dell'informatica, che pure presenta dimensioni rilevanti.

Di fronte all'aggravarsi della situazione, le misure finora intraprese non sono apparse in grado di contrastare efficacemente tale fenomeno, tanto da rendere necessaria l'emanazione di un provvedimento normativo che affronti organicamente la materia e renda operative misure incisive ed appropriate.

L'articolato che si propone consta di dodici articoli. Si è preferito inserire le nuove disposizioni nella legislazione già esistente utilizzando la tecnica della «novellazione» in quanto tale tecnica, se da un lato rende meno agevole una lettura immediata dello

schema normativo, consente tuttavia di evitare una eccessiva frammentazione delle disposizioni in testi legislativi differenti.

Per una esigenza di chiarezza e sistematicità, il provvedimento è stato suddiviso in tre capi: il capo I (articoli 1-6) modifica alcune disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore; il capo II (articoli 7-10) introduce una serie di sanzioni e misure amministrative; il capo III (articoli 11 e 12) prevede alcune disposizioni penali.

Si segnala inoltre che i primi quattro articoli del disegno di legge danno attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 42, 43, 46, 47, 48 e 50 del cosiddetto Accordo TRIP's (vale a dire dell'accordo relativo agli aspetti del diritto di proprietà intellettuale attinenti al commercio - *Trade related property rights* - che costituisce l'allegato 1 C dell'Atto finale del cosiddetto Uruguay Round, di cui alla legge 29 dicembre 1994, n. 747). A tali ultimi articoli è già stata data applicazione, per quanto concerne la proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni e modelli) con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, le cui disposizioni, stante l'affinità fra le materie, sono riprodotte in questa sede pressochè identiche.

In particolare l'articolo 1 rafforza la tutela dei titolari dei diritti di utilizzazione economica, consentendo loro di ottenere dal giudice l'ordine di esibizione di documenti, oppure l'acquisizione delle informazioni tramite interrogatorio della controparte, quando siano stati forniti seri indizi della fondatezza della violazione dei diritti di utilizzazione e siano stati individuati i documenti di cui si chiede l'esibizione o gli elementi di cui si chiede di essere informati. Il comma 2 stabilisce che il giudice, nell'adottare detti provvedimenti, adotta misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

Gli articoli 2, 3 e 4, analogamente a quanto previsto per i marchi e brevetti dal decreto legislativo n. 198 del 1996, fanno rientrare le misure cautelari per il diritto d'autore nell'ambito della disciplina generale prevista dal codice di procedura civile, limitandosi a prevedere nell'ambito di quest'ultima, alcune eccezioni in ragione della peculiarità dei diritti tutelati.

In questa prospettiva l'articolo 2 si limita ad estendere le figure cautelari previste dalla normativa vigente agli elementi di prova della violazione, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b), dell'Accordo TRIP's, stabilendo altresì che devono essere adottate misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

L'articolo 3 stabilisce il principio che le procedure cautelari previste dalla legge sul diritto d'autore siano disciplinate dal codice di procedura civile salve le disposizioni previste dalla medesima legge. I commi successivi dettano prescrizioni particolari per la descrizione ed il sequestro con particolare riferimento al primo istituto che, non essendo previsto dall'attuale codice di procedura civile, necessita di alcune norme integrative e di raccordo. Per il resto sono previste alcune modalità particolari per l'esecuzione della descrizione stessa e del sequestro. Il comma 5 prevede poi la possibilità di completare le misure cautelari in esame, già iniziate, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 675 del codice di procedura civile. Il comma 6 prevede infine che le misure cautelari in esame possano essere eseguite anche nei confronti dei soggetti non identificati nel ricorso che detengano oggetti frutto della violazione di diritti.

L'articolo 4 prevede che il titolare del diritto, avvalendosi dei procedimenti cautelari, possa chiedere l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso. Tale facoltà sussiste già nel nostro ordinamento in virtù dell'articolo 700 del codice di procedura civile applicabile alla fattispecie, ma in tal modo si è data esplicita applicazione all'articolo 50, comma 1, lettera a) dell'accordo TRIP's. Si è rafforzata la misura in esame prevedendosi la pos-

sibilità che il giudice determini una sanzione pecuniaria in casi di inosservanza della stessa o ritardo alla sua esecuzione.

L'articolo 5 equipara al noleggio non autorizzato la vendita simulata con facoltà di riscatto da parte del venditore: ciò al fine di contrastare una prassi sempre più estesa volta ad eludere le norme previste dalla legge del diritto d'autore in materia di autorizzazione al noleggio di audiovisivi.

L'articolo 6 disciplina in maniera organica la natura del contrassegno rilasciato dalla SIAE, le sue caratteristiche e finalità; tale contrassegno, che costituisce strumento di fondamentale importanza per garantire la legalità del prodotto posto in commercio, è ora considerato, anche agli effetti dell'applicazione della legge penale, segno distintivo di opera dell'ingegno. Inoltre in armonia con la vigente disciplina dei programmi per elaboratore, alcuni supporti sono esclusi dall'obbligo di apporre il medesimo contrassegno.

La gravità delle sanzioni penali già vigenti e la tendenza dell'ordinamento a limitare in termini di *extrema ratio* il ricorso alla sanzione criminale, induce a non inasprire le medesime pene, anche per mantenere una proporzione con gli *standards* europei. L'entità e la qualità delle violazioni commesse induce, tuttavia, ad incrementare il grado di dissuasività delle misure di contrasto, introducendo alcuni correttivi che permetteranno di perseguire con maggiore tempestività gli autori degli illeciti, a prescindere, quindi, dai «benefici» che si possono ottenere in sede penale.

L'articolo 7, in questa prospettiva, e in aggiunta alle sanzioni penali già previste dalla legislazione esistente, introduce alcune sanzioni e misure amministrative che appaiono dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili. In particolare sono previste:

a) sanzioni pecuniarie, i cui proventi verranno devoluti per il 50 per cento alla costituzione di un fondo destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nell'accertamento dei reati contro il diritto d'autore e nella restante misura

come contributo per le campagne di pubblica informazione di cui al successivo articolo 10;

b) sanzioni interdittive modellate su quelle previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a seguito della riforma operata con il decreto legislativo n. 480 del 1994 - quali la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi e la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. Queste sanzioni interdittive, particolarmente efficaci soprattutto per i titolari degli esercizi pubblici presso i quali si esercita la vendita o il noleggio di opere protette dal diritto d'autore, saranno applicate dal giudice oppure, quando il reato sia estinto, dall'autorità amministrativa, anche nel caso in cui l'imputato abbia beneficiato in sede penale della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 8 provvede ad integrare la normativa sul commercio inserendo tra i reati che precludono l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio quelli attinenti agli illeciti riguardanti le opere dell'ingegno.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato per la tutela della proprietà intellettuale. Tale comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte, ottenere la più ampia informativa da parte della pubblica amministrazione, delle imprese e delle

associazioni di categoria in ordine alle dinamiche e alle manifestazioni delle attività illegali. Attraverso opportuna elaborazione informatica, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, i dati ottenuti consentiranno di costituire un centro di documentazione nel quale si abbia la più ampia e chiara percezione della reale dimensione, delle connessioni, delle diramazioni del fenomeno in argomento. L'istituzione di tale organismo non comporta oneri finanziari di alcun genere.

L'articolo 10 prevede la realizzazione di campagne di pubblica informazione dirette a sensibilizzare i cittadini sulla gravità e pericolosità sociale della pirateria in materia di opere dell'ingegno. Esse appaiono necessarie perchè nella coscienza comune non è ancora sufficientemente presente la percezione della illiceità e della gravità di comportamenti che oltre ad essere lesivi di diritti di altri soggetti, sottraggono anche preziose risorse economiche e culturali alla collettività nazionale.

L'articolo 11 prevede, nel rispetto del diritto di difesa dell'imputato, la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di anticipare il momento della distruzione del materiale sequestrato, qualora sia di difficile custodia. Si risolve, così, un problema segnalato da alcuni uffici presso i quali è custodita una mole considerevole di supporti sequestrati, inutilmente conservati per lungo tempo.

L'articolo 12 stabilisce che chiunque contrabbandi merci contraffatte sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte il valore delle merci.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE
22 APRILE 1941, N. 633

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 160-*bis*. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione, o comunque in qualsiasi forma di diffusione, dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.

2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte».

Art. 2.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonchè degli

elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate».

Art. 3.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

Art. 4.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronuciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

Art. 5.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in noleggio i *compact disc*, le videocassette, le musicassette ed ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento vendute con patto di riscatto da parte di esercenti la vendita o il noleggio,

quando il patto preveda una restituzione del prezzo corrisposto comunque diversa dall'importo pagato, oppure quando sia prevista, per il bene soggetto ad eventuale restituzione, una spesa iniziale da parte dell'acquirente, a titolo di acconto, inferiore al prezzo del bene stesso».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis*. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *c*), la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

2. Il contrassegno è apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento dei diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

4. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE nei termini più idonei a prevenire la falsificazione e l'alterazione delle opere. Le spese

e gli oneri anche per il controllo, fissati in misura pari al 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore del supporto, sono a carico del richiedente.

5. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

6. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

CAPO II

SANZIONI E MISURE AMMINISTRATIVE

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-*bis*. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari e non superiore al doppio del prezzo di mercato dell'opera oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire 200.000. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 174-*ter*. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, valutati gli elementi ivi indicati, il questore di-

sponde, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi dell'articolo 174-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) in misura pari al 50 per cento su un fondo iscritto sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di

cui all'articolo 10, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*. - 1. Chiunque intende esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intende detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.».

3. Nell'articolo 17-*bis*, comma 1, del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75» sono inserite le seguenti: «75-*bis*.».

Art. 9.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento di cui al comma 1, dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo, nonchè da tre esperti di riconosciuta competenza no-

minati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.

Art. 10.

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza e promuove campagne in-

formative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme affluite nel fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

CAPO III

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*quinquies*. - Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione al codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 171-*sexies*. - La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2.».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 291 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 291-bis. - (*Contrabbando di merci contraffatte*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenti all'importazione, sotto qualsiasi regime doganale, o all'esportazione, merci legalmente riconosciute come contraffatte od usurpative, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte del valore delle merci.».

